



# Legge federale sul materiale bellico (LMB)

*Avamprogetto*

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>  
*decreta:*

I

La legge federale del 13 dicembre 1996<sup>2</sup> sul materiale bellico è modificata come segue:

### *Ingresso*

visti gli articoli 54 capoverso 1, 107 capoverso 2 e 123 della Costituzione federale<sup>3</sup>,

*Art. 22a* Criteri per l'autorizzazione di affari con l'estero

<sup>1</sup> In caso di autorizzazione per affari con l'estero secondo l'articolo 22 e di conclusione di contratti secondo l'articolo 20 occorre considerare:

- a. il mantenimento della pace, della sicurezza internazionale e della stabilità regionale;
- b. la situazione all'interno del Paese destinatario; occorre tener conto in particolare del rispetto dei diritti umani e della rinuncia all'impiego di bambini-soldato;
- c. gli sforzi della Svizzera nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, in particolare il caso possibile in cui il Paese destinatario figura tra i Paesi meno sviluppati nell'elenco in vigore dei Paesi beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo<sup>4</sup>, stilato dal Comitato d'aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;

RS .....

<sup>1</sup> FF...

<sup>2</sup> RS **514.51**

<sup>3</sup> RS **101**

<sup>4</sup> L'elenco stilato dal Comitato d'aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico è disponibile al seguente indirizzo: [www.oecd.org](http://www.oecd.org) (testo disponibile soltanto in francese e in inglese.)

- d. il comportamento del Paese destinatario rispetto alla comunità internazionale, in particolare in relazione all'osservanza del diritto internazionale;
  - e. la posizione dei Paesi che partecipano con la Svizzera a regimi internazionali di controllo delle esportazioni.
- <sup>2</sup> L'autorizzazione per affari con l'estero conformemente all'articolo 22 e la conclusione di contratti conformemente all'articolo 20 non sono ammesse se:
- a. il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato interno o internazionale;
  - b. il Paese destinatario viola in modo grave e sistematico i diritti umani;
  - c. esiste un forte rischio che, nel Paese destinatario, il materiale bellico da esportare sia impiegato contro la popolazione civile; o
  - d. nel Paese destinatario esiste un forte rischio che il materiale bellico da esportare sia trasferito a un destinatario finale indesiderato.
- <sup>3</sup> In deroga ai capoversi 1 e 2, può essere rilasciata un'autorizzazione per singole armi da fuoco portatili di ogni calibro e per il loro accessori, se le armi sono destinate esclusivamente a uso privato o sportivo.

## II

- <sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- <sup>2</sup> Funge da controprogetto indiretto all'iniziativa popolare del 16 luglio 2019<sup>5</sup> «Contro l'esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)».
- <sup>3</sup> Sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Contro l'esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.
- <sup>4</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>5</sup> FF 2019 4297